

Foglio informativo (n.16)**AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE****BANCA POPOLARE DI LAJATICO****INFORMAZIONI SULLA BANCA****Denominazione e forma giuridica: BANCA POPOLARE DI LAJATICO SOC. COOP. P. A.****Sede legale: 56030 LAJATICO (PISA) – VIA GUELF, 2****Sede amministrativa: 56030 LAJATICO (PISA) – VIA GUELF, 2****Indirizzo Internet: www.bplajatico.it - Indirizzo di posta elettronica : bplajatico@bplajatico.it****Numero Verde: 800860065 – Tel. 0587-640511 – Fax. 0587-640540 - Codice ABI: 5232-4****Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 1273.20****Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00139860506****Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI e FONDO NAZIONALE DI GARANZIA****Sistemi di risoluzione stragiudiziarie delle controversie cui la banca aderisce: OMBUDSMAN GIURI' BANCARIO, CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO, ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO e CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO.****Capitale sociale e Riserve al 31/12/2008: EURO 57.801.273,81****CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO****Caratteristiche generali**

L'operazione consiste nella messa a disposizione del cliente da parte della Banca, per un periodo di tempo prefissato, o a tempo indeterminato, di una somma di danaro, con facoltà di addebitare il conto corrente oltre la disponibilità fino alla cifra concordata. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare detta somma in una o più volte, anche mediante l'emissione di assegni; inoltre eventuali versamenti, bonifici o accrediti di qualunque natura vanno a ripristinare la disponibilità del credito.

Per l'utilizzo dell'apertura di credito può essere convenuto che sia necessaria la presentazione di portafoglio costituito da ricevute bancarie al salvo buon fine o da fatture e/o documenti (Anticipi su fatture, Anticipi portafoglio RiBa sbf, Anticipi fatture export, Anticipi su crediti IVA, Anticipi estero SVD).

Caratteristiche particolari

Apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli o ricevute

1. Qualora l'utilizzazione dell'apertura di credito sia subordinata alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che a suo giudizio non risultassero regolari o di suo gradimento. Dell'eventuale rifiuto la banca dà pronta comunicazione al cliente.

2. Nell'ipotesi in cui la banca receda dall'apertura di credito ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo dell'importo di detti titoli e documenti.

3. Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della banca, risultassero pagati le relative somme sono tenute a disposizione del cliente ovvero portate a decurtazione dell'importo dallo stesso dovuto.

Commissione di massimo scoperto (C.M.S.)

1. La "commissione di massimo scoperto" è il corrispettivo pagato dal Cliente per compensare la Banca dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo della linea di credito. Essa è dovuta se il conto corrente è assistito da una apertura di credito e se il saldo del conto corrente risulta a debito per un periodo continuativo non inferiore a trenta giorni. È calcolata, per ogni trimestre solare in occasione della liquidazione delle competenze, prendendo in considerazione i movimenti del conto corrente in base alla valuta ad essi applicata (saldi liquidi) e, quindi a prescindere dalla data contabile in cui tali movimenti sono avvenuti (saldi contabili), applicando l'aliquota indicata alla voce "Commissione massimo scoperto" della sezione "Condizioni economiche" del contratto sul massimo saldo debitore verificatosi nel trimestre e comunque non oltre l'importo dell'affidamento concesso.

Commissione su fido (di istruttoria / gestione / revisione dell'affidamento)

1. La commissione rappresenta la remunerazione riconosciuta alla Banca per la messa a disposizione di una apertura di credito in conto corrente in conseguenza dei costi che questa sostiene per la concessione e il mantenimento degli affidamenti, quali quelli legati all'istruttoria della pratica, alle analisi del merito creditizio del cliente, al monitoraggio nel continuo della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

2. Tale corrispettivo viene determinato sull'importo dell'affidamento accordato in misura proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal Cliente, a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'affidamento.

3. Essa viene applicata contestualmente al calcolo delle competenze trimestrali e viene rendicontata nell'estratto conto trimestrale alla voce "Commissione su fido".

4. L'importo della commissione applicata è indicato nella sezione "Condizioni economiche".

Condizioni applicate e facoltà di modifica delle stesse

1. Il Cliente riconosce alla Banca la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, le commissioni, le spese, le clausole e le altre condizioni applicati all'apertura di credito. Le modifiche saranno comunicate al Cliente mediante apposita comunicazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione. Entro 60 giorni dalla suddetta

comunicazione il cliente, ai sensi dell'art. 118 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

2. La misura degli interessi può essere espressa in valore percentuale predefinito, oppure può essere determinata prendendo a base uno specifico parametro quale, a mero titolo di esempio, l'euribor o altro parametro stabilito concordemente (c.d. "Tasso parametrato"). La Banca in caso di adozione del "Tasso parametrato" è espressamente autorizzata ad effettuare senza obbligo di preavviso con periodicità trimestrale, l'adeguamento del tasso da applicare al rapporto in funzione delle variazioni del parametro di riferimento; il Cliente dichiara di assumere ogni maggiore onere relativo per effetto di detto adeguamento. Qualora il valore del parametro di riferimento non fosse disponibile nel giorno di rilevazione previsto sarà preso a base l'ultimo dato pubblicato, che sarà soggetto, in misura proporzionale, alle variazioni del tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema. Nell'ipotesi che il parametro individuato per la determinazione del tasso applicabile dovesse scomparire e/o non essere più rilevato o comunque, in generale, non fosse più possibile la sua automatica sostituzione, la Banca individuerà un altro parametro equivalente, che sin d'ora è autorizzata ad applicare, secondo le indicazioni che saranno desumibili dal mercato e dai provvedimenti nazionali o comunitari che potrebbero essere emanati sull'argomento.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

• *Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche*

La Banca, nel rispetto della normativa in materia di comunicazioni alla clientela, si riserva di variare le condizioni economiche (tasso di interesse, spese e commissioni) applicate al rapporto di conto corrente. Si richiama l'attenzione alla variabilità del tasso di interesse che può subire le variazioni determinate dal mercato. Tale variazioni assumono decorrenza immediato in presenza di tassi parametrati ad indicatori esterni, o indiretta in presenza di tassi puntuali.

• *Variabilità del tasso di cambio*

Qualora il conto corrente sia espresso in valuta estera (qualsiasi valuta diversa dall'Euro) il controvalore del conto, espresso in Euro, subirà variazioni in funzione dell'andamento del tasso di cambio Euro/Valuta.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

IPOTESI		
Esempio 1: contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi	Accordato	1.500 euro
	Tasso debitore nominale annuo	12,00%
	Commissione per la messa a disposizione fondi	0,10 % dell'importo del fido medio trimestrale con un massimo di €300,00 a trimestre
	Spese collegate all'erogazione del credito (visure, accesso a basi dati, etc.)	Euro 0
	Altre spese	=
	Interessi	$[(1+0,1200)^{3/12}-1] \times 1.500 = 43,11$
	Oneri	$(0,10\% \times 1.500) = 1,5$
	ISC	$(1.544,61 / 1.500)^{12/3} - 1 = 12,44\%$
Esempio 2: contratto con durata indeterminata, due soglie di tasso e commissione per la messa a disposizione dei fondi	Non applicabile	
Esempio 3: contratto con durata di 18 mesi e commissione per la messa a disposizione dei fondi	Accordato	1.500 euro
	Tasso debitore nominale annuo	12,00%
	Commissione per la messa a disposizione fondi	0,10 % dell'importo del fido medio trimestrale con un massimo di €300,00 a trimestre
	Spese collegate all'erogazione del credito (visure, accesso a basi dati, etc.)	Euro 0
	Altre spese	=
	Interessi	$[(1+0,1200)^{18/12}-1] \times 1.500 = 277,94$
	Oneri	$(0,10\% \times 1.500) \times 6 = 9$
	ISC	$(1.786,94 / 1.500)^{12/18} - 1 = 12,38\%$
Esempio 4: contratto con durata indeterminata e commissione di massimo scoperto	Accordato	1.500 euro
	Utilizzato medio	A. 478 euro B. 176 euro
	Tasso debitore nominale annuo	12,00%
	Commissione di massimo scoperto	0,50 % dell'utilizzato massimo
	Spese collegate all'erogazione del credito (visure, accesso a basi dati, etc.)	euro 0
	Altre spese	=
	Interessi	A. $[(1+0,12)^{29/365} - 1] \times 1.500 = 13,57$ euro B. $[(1+0,12)^{29/365} - 1] \times 500 + [(1+0,12)^{1/365} - 1] \times 1.500 = 4,99$ euro
	Oneri	A. 0 euro B. $(0,50\% \times 1.500) = 7,50$ euro
	ISC	A. $(491,57 / 478)^{12/3} - 1 = 11,85\%$ B. $(188,49 / 176)^{12/3} - 1 = 31,55\%$

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a tre ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia.
È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito www.bplajatico.it

Per affidamenti relativi ad aperture di credito in conto corrente	
Tasso annuo debitore massimo per scoperti nell'ambito del fido concesso	
Tasso Annuo Nominale (T.A.N.)	12,00000%
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) (con capitalizzazione trimestrale)	12,55088%
Tasso annuo debitore massimo per scoperti eccedenti l'affidamento concesso	
Tasso Annuo Nominale (T.A.N.)	12,00000%
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) (con capitalizzazione trimestrale)	12,55088%

Per affidamenti relativi a:	
1) Anticipi su fatture 2) Anticipi portafoglio sbf 3) Anticipi fatture export 4) Anticipi su crediti IVA 5) Anticipi estero SVD	
Tasso annuo debitore massimo per anticipi nell'ambito del fido concesso	
Tasso Annuo Nominale (T.A.N.)	7,50000%
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) (con capitalizzazione trimestrale)	7,71359%
Per affidamenti relativi ad aperture di credito in conto corrente con "Tasso parametrato"	
Parametro di riferimento	Vedere tabella in calce per parametri di riferimento
Frequenza revisione tasso parametrato	mensile
Spread massimo per affidamenti relativi ad aperture di credito in conto corrente	9,75 punti percentuali
Spread massimo per affidamenti relativi ad anticipi su fatture Italia, portafoglio sbf, fatture export, crediti IVA, estero SVD	5 punti percentuali
Metodologia di calcolo degli interessi	
	riferita alla durata dell'anno civile
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	
	trimestrale
Commissioni sul massimo scoperto (trimestrale) (*)	
	0,500 %
Il tempo di messa a disposizione delle somme a decorrere dalla richiesta del cliente è, di norma, di 15 giorni lavorativi. Gli importi accordati sono messi a disposizione il giorno successivo alla delibera di concessione.	
Commissione su fido (trimestrale) (*)	0,10 % dell'importo del fido medio trimestrale con un massimo di €300,00
Frequenza addebito	Trimestrale

(*) Il Cliente in sede di sottoscrizione può scegliere l'applicazione in alternativa della "Commissione di Massimo Scoperto" o della "Commissione su fido".

TABELLA PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE E VALORI RECENTI ASSUNTI DAI PARAMETRI

Parametro	data rilevamento	valore
- Euribor 3mesi (div. 365) - Rilevato per valuta 1° giorno lavorativo del mese con troncamento a 2 cifre decimali e arrotondamento allo 0,10 superiore	30/12/2009	0,800 %
- Media Euribor 3 mesi (div. 365)	Dicembre 2009	0,724 %
- Media Euribor 1 mese (div. 365) rilevata stesso mese	Dicembre 2009	0,486 %
- Media Euribor 1 mese (div. 365) rilevata mese precedente	Novembre 2009	0,437 %

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Commissione su anticipi fatture (in Euro), per ogni scadenza gestita	Euro 5,00
Commissione per ogni notifica di cessione crediti (in Euro)	Euro 15,00
Spesa per comunicazioni alla clientela ai fini trasparenza (ex D.Lgs 385/93)	Euro 0,00
Recupero spese per sviluppo formalità ipocatastali a seguito di movimenti immobiliari rilevati a carico degli intestatari del rapporto affidato e/o loro garanti (per ogni nota estratta c/o l'Agenzia del Territorio)	Come da notula dei tecnici incaricati
Spese collegate all'erogazione del credito (visure, accesso a basi dati, etc.) applicate solo per affidamenti superiori a Euro 3.000,00	Recupero spese vive Max Euro 200,00

Tassi e commissione su scoperto transitorio

Tasso annuo debitore minimo per scoperto di c/c nel limite del fido	3,00%
Tasso annuo debitore minimo per scoperto di c/c oltre il limite del fido	3,00%

CLAUSOLE CONTRATTUALI

DIRITTO DI RECESSO SPETTANTIAL CLIENTE ED ALLA BANCA

1. La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 giorno.
2. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 5 giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di 5 giorni.
3. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
4. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.
5. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.
6. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per il comma 5, si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla banca al cliente.

TEMPI MASSIMI PER LA CHIUSURA DEL RAPPORTO

Il giorno della richiesta del cliente.

RECLAMI

I reclami vanno inviati alla banca/intermediario (Banca Popolare di Lajatico Soc. Coop. p. A - Ufficio Reclami - Via Guelfi, 2 – 56030 Lajatico – PI- e-mail: compliance@bplajatico.it), che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso a:

- **Ombudsman-Giurì Bancario** - attivo presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione stragiudiziale delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54 – 00186 ROMA (telefono 06/974821 – fax 06/67482250 - e.mail: associazione@conciliatorebancario.it) - cui la Banca Popolare di Lajatico Soc. Coop. p. A. aderisce - istituito per risolvere le controversie insorte tra le banche e la clientela, che non hanno trovato soluzione nell'ambito della relazione bancaria. Il ricorso all'Ombudsman è totalmente gratuito e non priva il cliente del diritto di rivolgersi in qualsiasi momento all'Autorità giudiziaria.
Per l'avvio del procedimento di conciliazione si rimanda al regolamento presente sul sito del Conciliatore Bancario Finanziario (<http://www.conciliatorebancario.it/ombudsman>);
- **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione stragiudiziale delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54 – 00186 ROMA (telefono 06/974821 – fax 06/67482250 - e.mail: associazione@conciliatorebancario.it) - cui la Banca Popolare di Lajatico Soc. Coop. p. A. aderisce - che ha il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. La controversia, in tal caso, viene affidata ad un terzo indipendente. Per l'avvio del procedimento di conciliazione si rimanda al regolamento presente sul sito del Conciliatore Bancario Finanziario (<http://www.conciliatorebancario.it>);
- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**, nuovo sistema alternativo di soluzione stragiudiziale delle controversie, parimenti attivo presso il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54 – 00186 ROMA (telefono 06/974821 – fax 06/67482250 - e.mail: associazione@conciliatorebancario.it) - cui la Banca Popolare di Lajatico Soc. Coop. p. A. aderisce - al quale possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, con esclusione delle controversie attinenti ai servizi ed alle attività di investimento.. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it o richiedere la brochure illustrativa disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della banca www.bplajatico.it.

Nel caso in cui la controversia sia insorta per la violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti con gli investitori, il Cliente può rivolgersi a:

- **Camera di Conciliazione ed Arbitrato**, attiva presso la Consob. Il cliente – qualora il reclamo non abbia avuto esito nel termine di 90 giorni dalla sua ricezione da parte della banca – potrà presentare istanza di conciliazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Camera. L'istanza dovrà essere tempestivamente comunicata all'intermediario, inviandogli copia del ricorso a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (per la Banca Popolare di Lajatico Soc. Coop. p. A. l'indirizzo è: bplajatico@pec.it) e depositata presso la Camera nei 30 giorni successivi alla comunicazione all'intermediario stesso.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Saldo contabile	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione
Saldo liquido	Saldo sul quale vengono conteggiati gli interessi tenendo conto delle valute applicate alle operazioni di accredito e di addebito
Saldo disponibile	Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata
Tasso debitore: -per utilizzi entro i limiti del fido -per utilizzi oltre i limiti del fido -per utilizzi senza fido	Tasso annuo con capitalizzazione periodale. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni.

Commissione di massimo scoperto	La “commissione di massimo scoperto” (corrispettivo pagato dal cliente per compensare la Banca dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo della linea di credito) è dovuta, a fronte di concessione di affidamento, se il saldo del conto corrente risulta a debito per un periodo continuativo non inferiore a trenta giorni ed è calcolata, per ogni trimestre solare, prendendo in considerazione i movimenti del conto corrente in base alla valuta ad essi applicata (saldi liquidi) e, quindi, a prescindere dalla data contabile in cui tali movimenti sono avvenuti (saldi contabili). Le condizioni pattuite resteranno invariate fino a successivo nuovo accordo o ad apposita comunicazione a norma dell’art. 118 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni.
Spese di liquidazione interessi debitori	Comprende le spese collegate al conteggio trimestrale, degli interessi debitori
Commissione su fido	La commissione rappresenta la remunerazione riconosciuta alla Banca per la messa a disposizione di una apertura di credito in conto corrente in conseguenza dei costi che questa sostiene per la concessione e il mantenimento degli affidamenti, quali quelli legati all’istruttoria della pratica, alle analisi del merito creditizio del cliente, al monitoraggio nel continuo della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
Consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.